

(N. 1220)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1950 (V. Stampato N. 1357)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 LUGLIO 1950

Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*) dell'articolo 1 ed alle lettere *a*), *c*) ed *f*) dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il limite stabilito dal citato articolo 56 e successive modificazioni è elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a lire 10.000.000.

Art. 2.

È altresì prorogata, fino al 30 giugno 1953, l'efficacia della legge 14 febbraio 1949, n. 38, relativa alla emissione, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditalmento per il pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.